

UNA PROPOSTA DI LEGGE QUASI INNOVATIVA

Il 15 ottobre u.s. l'On. LAVAGNINI ha presentato una proposta di Legge sul tema "Riordinamento dei ruoli del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della polizia Penitenziaria" che è stata assegnata, il successivo 17 novembre, in sede Referente Commissione.

La "Proposta", 64 articoli, è ripartita in 5 Capi: un Capo per ogni comparto del personale in titolo. Il Capo I, 11 articoli, concerne il riordino dei Ruoli delle F.A., anche se, in verità, si occupa solo del Ruolo dei marescialli.

Contenuti salienti:

- art. 3 – Ruolo dei marescialli: il grado "Luogotenente" sostituisce il grado "Primo maresciallo". La qualifica "Luogotenente" è abrogata (successivo art. 5);
- art. 4 – Funzioni del personale del Ruolo marescialli: sostituisce art. 6 del D.L. 196/1995. Vi è precisata, con maggior chiarezza, l'azione "direttiva" e di "coordinamento" del Ruolo marescialli con particolare riguardo al grado di "Luogotenente";
- art. 6 – Avanzamento. Norme transitorie. Sostituisce l'art. 34 del D.L. 196/1995. Prevede i seguenti inquadramenti:
 - . nel grado di "Luogotenente" dei Mar.Ca. e dei Mar.Ord. iscritti in Q.A. entro il 31 dic. 2002;
 - . nel grado di "Mar.Ca." dei Mar.Ord. e dei Mar. iscritti in Q.A. entro il 31 dic. 2002;
 - . nel grado di "Mar.Ord." dei marescialli.Prevede inoltre, dal 01.01.2003, i seguenti inquadramenti:
 - . nel grado di "Ten." dei Primi Mar. con qualifica di "Luogotenente";
 - . nel grado di "S.Ten." dei Primi Mar..
- art. 7 – Alimentazione ruoli speciali degli ufficiali. Dispone in un'aggiunta all'art. 5 del D.L. 30 dic. 1997, n. 490, che "Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate... sono altresì tratti dal personale che riveste il grado di Luogotenente... Che ha maturato la necessaria anzianità nel grado prevista dalla tabella 1 allegata al presente decreto".

Seguono norme per l'avanzamento nei gradi di ufficiale (art. 8), disposizioni varie (art. 9), una norma finale concernente il personale in ausiliaria alla data di entrata in vigore della Legge (art. 10) e le disposizioni per la copertura finanziaria (art. 11).

Nella "Relazione" introduttiva, dopo avere affermato che i decreti Legislativi del maggio 1995, oltre che a lasciar insolute molte problematiche, ne hanno create di nuove, il LAVAGNINI espone le motivazioni alla base della sua proposta:

- permanenza eccessiva nel grado apicale e conseguente svilimento delle funzioni di pertinenza;
- alta professionalità acquisita in tanti anni di carriera: professionalità definita come "quell'istituto di istruzione unico ed incomparabile nel suo genere che è l'esperienza sul campo";
- fondamentale importanza di "una progressione di carriera nel corso della vita professionale che dia stimoli dopo decenni di servizio";
- necessità di disporre di personale motivato;
- introduzione "di un modello di carriera più vicino allo standard europeo".

Tutte motivazioni che si compenetrano l'una nell'altra: che originano l'una dall'altra. Coerenti. Motivazioni inoltre, che, tutte insieme, riaffermano in perifrasi di elogio venate di insincerità, una verità estremamente negativa, che un malinteso pudore vieta di denunciare apertamente: la carriera dei sottufficiali, se pure di carriera si tratta, modesta, disagiata, dileggiata, mal retribuita, NON PUO' ESSERE FINE A SE STESSA. (Lo affermava senza perifrasi, già verso il 1870 – la situazione attuale, in sostanza, è sempre la stessa – un severo censore dei “Sergentini” il MORSELLI).

L'insincerità di fondo delle ammissioni positive, nella “Proposta”, sembra potersi evincere dal fatto che esse sono utilizzate come base per l'ulteriore esaltazione del Ruolo “dirigenziale”. Non solo.

A fronte di un “molto” dovutoci in forza di un ordinamento statutale/gerarchico correttamente inteso, vi si fa apparire come generosa concessione – basata, cioè, su considerazioni extra ordinative – cfr. supra – un insignificante spostamento verso l'alto di carriere singole senza incidere in alcun modo su una clausura categoriale, che, proprio in conseguenza di questa “concessione”, viene ulteriormente ribadita.

In fatti il consentito accesso – dopo oltre 20 anni di servizio – alla sezione inferiore dei gradi di ufficiale, ha lo scopo di offrire al personale proveniente dalle Accademie, di “attingere dall'esperienza maturata sul campo dai colleghi anziani” – gli ex-marescialli – e, in conseguenza, di prevedere “la prospettiva di progressione di carriera per i vertici: generali di divisione e di corpo d'Armata e Dirigenti generali della Polizia di Stato attraverso la nomina a Prefetto”.

Insomma, questa mini-apertura – e non si tratta neppure di apertura, poiché questi marescialli hanno titoli iniziali di cultura sufficienti ad una carriera completa – fa quasi rimpiangere quel (miserabile) tempo in cui il sottufficiale non disponeva neppure di uno straccio di stato giuridico, era qualificato truppa, ma FORNIVA, IN ETA' GIOVANILE, UN TERZO DEGLI UFFICIALI INFERIORI. PER LEGGE.

Ora io non sosterrò che questa riedita possibilità di percorrere gradi dell'ufficialità inferiore sia un male. No davvero! Ciò che ho inteso condannare è l'assunzione dogmatica, pur in questa “Proposta” di (apparente) rottura con il passato, di una necessaria/giusta/dovuta/irreversibile cesura U/SU: la quale, originata da cause estranee alla militarità, cristallizzatasi come concetto logico nella mentalità media corrente, 1) avvelena ed ingarbuglia leggi e disposizioni sul personale militare; 2) distorce e depaupera il senso di disciplina; 3) perpetua una condizione di attrito U/SU.

Per altro verso – poiché la lettura di ciò che accade non può essere univoca e non si dà l'assolutamente buono o l'assolutamente cattivo – in questa “Proposta”, e proprio in dipendenza dalle ammissioni di inadeguatezza della c.d. “carriera” dei sottufficiali e dalle altre motivazioni alla base del ventilato ampliamento di percorso gerarchico INTESO LINEARMENTE COME PROSECUZIONE DEI GRADI DI MARESCIALLO, è possibile scorgere un ulteriore passo dell'inarrestabile avanzare, pur fra incertezze e contraddizioni, di una VERITA' intimamente condivisa da tutti, ma negata dalle leggi e dagli interessi di categoria: i militari costituiscono categoria unica, perché esprimono un'unica gerarchia e sono soggetti ad un unico Regolamento di disciplina.

Solo se quell'intima condivisione diverrà nei sottufficiali – non solo nei marescialli – responsabile, aperta, orgogliosa, dialettica consapevolezza, le Leggi future potranno essere piegate al riconoscimento di questa unitarietà.

Nessuna illusione che questa “Proposta”, quasi innovativa, sia trasformata in legge. Almeno nel testo attuale, che, a modesto giudizio dello scrivente, è piuttosto semplicistico e sbrigativo.

Ove, peraltro, ciò avvenga, preme rilevare:

- Essa si cala in una situazione tuttora fortemente sperequata. (Cito, in tema ‘riallineamento’, il D.d.L. 2250 di origine senatoriale e la “bozza” di D.d.L. di Stamadifesa ambedue, per quanto è dato sapere, in corso di esame). Ora, considerato che la “Proposta” LAVAGNINI contiene ulteriori elementi di disallineamento, è fin troppo facile prevedere che la situazione peggiorerebbe notevolmente;
- A parte questa cronica disarmonia – nella quale le tre Forze Armate (Esercito/Marina/Aeronautica) cronologicamente-eticamente-istituzionalmente PRIME ed IRRIDUCIBILI ad omogeneizzazioni con Forze e/o Corpi di Polizia, sono regolarmente umiliate come parte trainata – il disagio di fondo dei sottufficiali, sta essenzialmente nella cesura categoriale, sentita e vissuta come esclusione da una vera-attiva-appagante partecipazione all’Istituzione.
Questa condizione di disagio – del personale e dell’Istituzione – può essere eliminata unicamente con la richiesta di identiche condizioni iniziali di arruolamento e con l’obbligo, per tutto il personale così arruolato, di percorrere ab imo la scala gerarchica cancellando il privilegio feudale di iniziarla a metà.

Goffredo PINZUTI